

Allegato A
alla delibera n. 70/25/CONS del 6 marzo 2025

**MODIFICHE AL REGOLAMENTO IN MATERIA DI OBBLIGHI DI
PROGRAMMAZIONE ED INVESTIMENTO A FAVORE DI OPERE
EUROPEE E DI OPERE DI PRODUTTORI INDIPENDENTI DI CUI ALLA
DELIBERA N. 424/22/CONS**

Art. 1

**Modifiche al Regolamento in materia di obblighi di programmazione ed
investimento a favore di opere europee e di opere di produttori indipendenti**

1. Al Regolamento in materia di obblighi di programmazione ed investimento a favore di opere europee e di opere di produttori indipendenti, di cui alla delibera n. 424/22/CONS, del 14 dicembre 2022, sono apportate le seguenti modifiche:
 - a) all'art. 1, comma 1, lett. e), sono soppresse le parole "*lett. a)*";
 - b) all'art. 1, comma 1, è inserita la seguente lettera "*v)*: "*voci di costo eleggibili*": *le spese per le attività dirette all'acquisto, al preacquisto, alla produzione delle opere europee, alla realizzazione dell'edizione italiana delle stesse, nonché le spese di promozione e distribuzione di queste, purché i contratti relativi a queste ultime prevedano meccanismi di remunerazione per il produttore, anche sotto forma di schemi premianti legati al ciclo delle performance delle medesime*";
 - c) all'art. 5, comma 1, dopo le parole "*12,5 per cento*" sono inserite le seguenti parole: "*Ai fini dell'adempimento degli obblighi di investimento, i fornitori diversi dalla concessionaria del servizio pubblico ricorrono alle voci di costo eleggibili di cui all'articolo 1, comma 1, lett. v).*"
 - d) all'art. 6, comma 2, le parole "*50 per cento*" sono sostituite da "*70 per cento*" e, dopo le parole "*da produttori indipendenti*" sono aggiunte le parole "*, di cui il 27 per cento è riservato a opere cinematografiche aventi le medesime caratteristiche*";
 - e) all'art. 6, comma 2, dopo le parole "*più elevato per tali opere.*" sono aggiunte le seguenti parole: "*Ai fini dell'adempimento degli obblighi di investimento, i fornitori diversi dalla concessionaria del servizio pubblico ricorrono alle voci di costo eleggibili di cui all'articolo 1, comma 1, lett. v).*"
 - f) dopo l'articolo 12, è inserito il seguente "*Articolo 13 - Clausola di rivedibilità - L'Autorità si riserva di rivedere il presente regolamento, sentiti i soggetti interessati, sulla base dell'esperienza derivante dalla sua attuazione.*"